



Decisione/1303/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5151/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5151/TFNSVE/2025-2026, 5151 - Ricorso proposto dalla società UDINESE CALCIO S.P.A. contro la società ASD PRO GORIZIA (matricola 640237) per mancato adempimento di un contratto di affiliazione e fornitura di materiale tecnico-sportivo con riferimento alle stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;

Con ricorso depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, in data 29 giugno 2026, la società ricorrente, premettendo di avere stipulato con la società resistente, in data 14.2.2024, un contratto di affiliazione e fornitura di materiale tecnico sportivo, e che la società resistente si è resa inadempiente nel pagamento dell'abbigliamento tecnico sportivo regolarmente consegnato, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 27.477,33, oltre gli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002.

Dalla documentazione depositata in atti (contratto di affiliazione del 14.2.2024, riconoscimento di debito e piano di rientro del 4.9.2025, fatture n. 130 AC del 30.09.2025 e n. 159 AC del 31.10.2025) risulta effettivamente che la ricorrente ha consegnato alla resistente materiale tecnico sportivo, in dipendenza del contratto di affiliazione del 14.2.2024.

La resistente, ricevuta la notifica del ricorso, nulla ha osservato, rimanendo contumace.



All'udienza odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista la notifica del ricorso alla resistente, che nulla ha osservato;
- accertata la fondatezza della domanda;
- preso atto della rinuncia agli interessi moratori formulata in udienza dall'avvocato di parte ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD PRO GORIZIA (640237) alla corresponsione della somma di euro 27.477,33, oltre gli interessi legali dalla data dell'inadempimento al soddisfo, in favore della società UDINESE CALCIO s.p.a. (64165).
Condanna la società ASD PRO GORIZIA (640237) al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori, se dovuti.

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai